



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono - Pausilipon"
Via della Croce Rossa n° 8 - 80122 Napoli - C.F./p.IVA 06854100630

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1422 DEL 31 DIC 2020
STRUTTURA COMPLESSA PROPONENTE: UOSD Sicurezza, Prevenzione e Protezione

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO.

La presente delibera è stata pubblicata sull'ALBO on line il 04 GEN 2021 per rimanervi 10 giorni,

Esecutiva per per decorrenza dei termini, trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 32/94, il 15 GEN 2021

Inviata al Collegio Sindacale con nota n° 60 del 04 GEN 2021

Nei casi di controllo preventivo, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 32/94, per la parte non disapplicata (giusta circolare Regione Campania):

Trasmessa all'Organo di Controllo il _____

Ricevuta dall'Organo di Controllo il _____

Decisione dell'Organo di Controllo:

Approvazione per decorrenza termini (40 gg. dal ricevimento) il _____

Approvazione con provvedimento di G.R.
n. _____ del _____

Richiesta chiarimenti e/o sospensione termini con provvedimento di G. R.
n. _____ del _____

Annullamento con provvedimento di G.R.
n. _____ del _____

In data 31 DIC 2020

Il Dr. Rodolfo Conenna, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono-Pausilipon" di Napoli, giusto decreto di nomina n. 171 del 09.12.2020, alla stregua della istruttoria compiuta dalla Struttura Complessa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Struttura con la firma apposta in calce, con l'assenso del Direttore del Dipartimento Interessato, ove richiesto, ed acquisito il parere del Coordinatore Area Staff della Direzione Amministrativa e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento:

Registrazione Contabile
Come da allegata scheda contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'UOSD Sicurezza, Prevenzione e Protezione, relaziona quanto di seguito riportato:

PREMESSO CHE:

- la L. 27 ottobre 1988, n. 460 ("Modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416") nonché i vari CCNNLL di categoria prevedono per i lavoratori addetti ad attività che comportino l'esposizione al rischio radiologico da radiazioni ionizzanti una specifica indennità monetaria e feriale, definita indennità di rischio radiologico;
- l'art 1, comma 2, della succitata legge, stabilisce che l'indennità di rischio radiologico, spetta nella misura piena al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1968, n. 270, art. 58, comma 1.

Per tale personale sussiste una presunzione assoluta di rischio che viene a trovare la sua corretta giustificazione nell'inerenza del rischio stesso alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita e che comporta, di conseguenza, l'attribuzione automatica dell'indennità nella misura più elevata;

- l'art 1 comma 3 della stessa legge, prevede la corresponsione di un'indennità di rischio radiologico *"Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2..... L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4"*;
- l'art 58 comma 4 del D.P.R. 270/87, prevede la costituzione di un'apposita Commissione preposta all'individuazione del personale non compreso nell'art 1 comma 2 della legge 460/1988, esposto a rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, cui corrispondere una specifica indennità di rischio radiologico;
- gli articoli 54 comma 4 e 120 comma 4 del D.P.R. 384/90 hanno modificato la composizione della Commissione.

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione n. 447/2016 del Direttore Generale dell'A.O. Santobono Pausilipon, veniva costituita la "Commissione Rischio Radiologico Aziendale";
- con deliberazione n. 165 del 2.03.2020 del Direttore Generale dell'A.O. Santobono Pausilipon, in considerazione che alcuni componenti della succitata Commissione risultava collocati in quiescenza o trasferiti ad altro incarico, è stata rinnovata la "Commissione Rischio Radiologico Aziendale";
- la Commissione nella seduta del 05.05.2020, riteneva essenziale l'adozione del Regolamento Aziendale per l'assegnazione dell'indennità di Rischio Radiologico, invitando



il componente della Commissione, Esperto Qualificato dott. Vigilante, a predisporre una Bozza del Regolamento e trasmetterlo a tutti i componenti della Commissione.

EVIDENZIATO CHE:

- La Commissione ricevuta la bozza del Regolamento, procedeva mediante riunione in modalità asincrona alla condivisione del Regolamento per l'attribuzione dell'indennità di rischio radiologico;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti, e precisamente:

- la legge n. 416 del 28.03.1968 Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica, così come modificata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460 "Modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416";
- il D.P.R. 270/87 Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale»;
- il DPR 384/90 «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
- il D.Lgs. n. 239 del 17 marzo 1995 di "Attuazione delle direttive 89/618/euratom, 90/641/euratom, 92/3/euratom e 96/29/euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- il D.Lgs. n. 187 del 26 maggio 2000 Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;
- il Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti";
- il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 7 del 11.02.2016 che individua definiti tassativi limiti alle dosi idonei a giustificare la corresponsione della indennità di rischio radiologico ad oggetto;
- il D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro";
- il D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- I CC.CC.NN.LL del personale del Comparto, della Personale della Dirigenza Sanitaria e Dirigenza Tecnico, Professionale e Amministrativa;



PROPONE

di adottare il “Regolamento per l’attribuzione dell’indennità del Rischio Radiologico”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proposto dalla Commissione Aziendale Rischio Radiologico.


Il Responsabile U.O.S.D. Sicurezza, Prevenzione e Protezione
Dott. Giuseppe Terzo



Sulla scorta della relazione suesposta,

Acquisito il parere favorevole del Coordinatore Area di Staff Direzione Amministrativa che sottoscrive per conferma

Il Coordinatore Area di Staff Direzione Amministrativa
Dott. Salvatore Guetta



Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano



IL DIRETTORE GENERALE

Per tutto quanto in premessa espresso, che qui si intende integralmente richiamato,

DELIBERA

1. di adottare il “Regolamento per l’attribuzione dell’indennità del Rischio Radiologico”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proposto dalla Commissione Aziendale Rischio Radiologico;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla UOSD Sicurezza, Prevenzione e Protezione, all’UOC Affari Generali, all’Ufficio Trattamento dei Dati, all’UOC Risorse Umane, alla Commissione Aziendale Rischio Radiologico, al Collegio Sindacale, per il seguito di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Rodolfo Corenna





Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

**SANTOBONO
PAUSILIPON**

422

31 DIC 2020

*Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione
"Santobono - Pausilipon"*

Via della Croce Rossa n.8 - 80122 Napoli

**Regolamento Aziendale per l'Attribuzione
dell'Indennità di Rischio Radiologico
(ex art. 58 del DPR 30/5/87 n. 270 e s. m. e i.)**



Luigi

422

31 DIC 2020

1 - INTRODUZIONE

La legislazione vigente, composta da un vasto insieme di norme, le principali delle quali sono riportate nei riferimenti, prevede che ai lavoratori addetti ad attività che comportino l'utilizzo di radiazioni ionizzanti possa essere attribuita una speciale indennità (chiamata indennità di rischio radiologico) secondo criteri prestabiliti. L'indennità di rischio radiologico è stata istituita con L. 416/68, poi successivamente con vari altri interventi normativi ne sono state modificate molte caratteristiche. Uno di questi interventi è quello del CCNL dirigenza (10/2/04) e comparto (20/9/01), che ha reso l'indennità professionale per medici di area radiologica e TSRM, mentre per tutte le altre figure professionali è necessario il regime probatorio (come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 2525/08) operato da una apposita Commissione Aziendale (istituita ai sensi del DPR 384/90).

La costituzione della Commissione per la concessione dell'indennità di Rischio da radiazioni risponde alla necessità per cui ogni azienda sanitaria del Servizio Sanitario Regionale deve istituire come previsto dall'art. 58 del DPR 30/5/87 n. 270 e dagli artt. 54 e 120 del DPR 28/11/90 n. 384, un'apposita commissione rischio aziendale. La concessione della indennità costituisce un "riconoscimento" la cui erogazione deve essere assistita da un titolo legittimo che può essere individuato proprio dalla apposita Commissione. In tale Regolamento si rappresentano i criteri adottati dall'AORN SANTOBONO PAUSILIPON per l'attribuzione dell'indennità di rischio da radiazione.

2 - SCOPO

Il presente documento:

- Definisce i criteri per l'attribuzione dell'indennità di rischio da R.I.
- Stabilisce che tali criteri vengano applicati dalla Commissione Aziendale Rischio Radiologico;
- Definisce la composizione e le modalità secondo cui dovrà operare detta Commissione;
- Definisce le modalità di conservazione e di accesso agli atti della Commissione.

3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento non tratta gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori per i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, che sono regolati da altre leggi (D.Lgs. 230/95) e da altre procedure aziendali

La presente procedura si applica ai lavoratori dipendenti dell'AORN Santobono Pausilipon.

La presente procedura non si applica ai seguenti lavoratori, ancorché dipendenti, per i quali l'indennità di rischio radiologico è corrisposta sotto forma di indennità professionale, senza necessità di accertamenti o valutazioni da parte di alcun organo, direttamente dagli uffici preposti alla gestione del personale:

- Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
- Medici Specialisti in Radiodiagnostica.

31 DIC 2020

422

4 - RIFERIMENTI

- Legge n° 416 del 28 marzo 1968, Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica;
- Legge n° 460 del 27 ottobre 1988, *Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n° 416, concernente/istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica.*;
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 384 del 28 novembre 1990 *Regolamento, per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all'art.6 del decreto del presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;*
- Sentenza della Corte Costituzionale n° 343 del 20 luglio 1992;
- DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101. Attuazione della direttiva 013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- Legge 4 ottobre 2019, n 117. Legge n° 724 del 23 dicembre 1994 *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica;*
- CCNL Comparto Sanità, 20 settembre 2001;
- CCNL Dirigenza medico-veterinaria, 10 febbraio 2004;
- Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V n° 2525 del 27 maggio 2008 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 6/2010;
- Decreto del Commissario ad acta della Regione Campania n° 7/2016 ad oggetto: *Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dall'anno 2015 e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale, tra cui l'istituto delle indennità di rischio da radiazioni ionizzanti;*
- *Proposta metodologica "Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione 3 n° 05155 del 17 ottobre 2014;*
- Sentenza Corte Cassazione n.21018 del 08/10/2007.

5 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- AORN: AORN Santobono Pausilipon;

Wife

- **INDENNITÀ: INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO.**

422

31 DIC 2020

6 - MODALITÀ OPERATIVE

6.1 - COMMISSIONE INDENNITÀ RADIOLOGICA

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 165 del 02.03.2020 è stata aggiornata la Commissione Aziendale per la valutazione del "Rischio Radiologico".

È responsabilità del Presidente indire la riunione della Commissione per procedere all'esame delle richieste pervenute secondo le modalità di seguito descritte.

Ad ogni riunione della Commissione è permessa l'assenza di un componente per la validità delle decisioni prese. In caso di parità di decisione il Presidente ha potere decisionale. Il Presidente deve essere sempre presente ad ogni seduta.

Se uno dei componenti cessa il proprio rapporto di Lavoro con l'AORN, si procede con Provvedimento del Direttore Generale a nuova individuazione.

6.1.1 - SEGRETERIA

I compiti di Segreteria della Commissione sono affidati ad un collaboratore amministrativo aziendale nominato dal Direttore della UOSD Sicurezza, Prevenzione e Protezione.

Sono compiti della Segreteria:

- Redigere e conservare i verbali delle sedute della Commissione;
- Conservare e mantenere aggiornate le schede di nomina dei componenti, segnalando al Direttore Generale eventuali adempimenti necessari;
- Provvedere alle convocazioni delle sedute della Commissione ai Componenti e provvedere alla disponibilità della sede;
- Istituire e mantenere aggiornato l'elenco dei lavoratori cui spetta l'indennità di rischio radiologico;
- Provvedere ai rapporti con chiunque richieda informazioni;
- Ricevere, archiviare e mantenere disponibili le istanze di cui al successivo punto 6.2.1;
- Acquisire dai Responsabili delle U.O. i dati di cui ai successivi punti 6.3.1.a;
- Reperire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dalla Commissione.

6.2 - RICHIESTA INDENNITÀ DI RISCHIO

6.2.1 - MODALITÀ E TERMINI PER LA FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA

Le istanze motivate di **attribuzione o di cessazione** dei benefici contrattuali (indennità di rischio) per i lavoratori classificati dall'Esperto Qualificato in **categoria "A"** devono essere presentate dai **Direttori/Responsabili delle U.O.** a cui i lavoratori sono assegnati, ed indirizzate al Presidente della Commissione, tramite la segreteria secondo il modello allegato.

WPK

31 DIC 2020

422
Le istanze di attribuzione dei benefici contrattuali dovranno essere presentate **dopo sei mesi** dall'avvenuta classificazione del lavoratore in categoria "A" ed essere corredate dal consuntivo dell'attività svolta in detto periodo con particolare riguardo ai dati ed agli elementi di cui al punto **6.3.1.a.**

La Commissione procederà con cadenza **annuale**, a verificare la permanenza dei requisiti che hanno determinato il diritto alla corresponsione delle indennità di rischio.

La Classificazione dei lavoratori di Cat. A avviene con atto autonomo dell'Esperto Qualificato in via preventiva all'inizio dell'attività lavorativa, mediante il Modulo apposito.

Le comunicazioni di cessazione o di modifica dell'attività lavorativa, posta a base dell'attribuzione delle indennità di rischio dovranno avvenire tempestivamente ed essere inoltrate al Presidente della Commissione, tramite la segreteria, per i provvedimenti consequenziali.

6.2.2 - ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE

La Segreteria riceve le *Istanze di attribuzione delle indennità di rischio radiologico* compilate e sottoscritte dal **Direttore/Responsabile** della UO e dal lavoratore interessato, debitamente provviste dei dati dalle informazioni di cui al punto **6.3.1.**

6.2.3 - VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione, in ciascuna seduta, esaminerà le istanze acquisite con dati e gli elementi di cui al punto **6.3.1.a.** e deciderà sull'attribuzione o meno dell'indennità sulla base dei risultati delle valutazioni descritti nel punto **6.3.**

Se la Commissione ritiene necessario acquisire elementi ulteriori per la valutazione di una singola istanza, la decisione resterà sospesa per essere comunque valutata tempestivamente nella successiva seduta di commissione.

Le decisioni prese dalla Commissione vengono poi gestite con le modalità indicate al punto **6.4.**

6.3 - CRITERI DI VALUTAZIONE

6.3.1 - PRINCIPI ALLA BASE DELL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO

In ossequio al parere della Sentenza della Corte Costituzionale n° 343/92, che tra l'altro testualmente recita. "ha diritto all'indennità di rischio chi, pur non appartenendo al settore radiologico (Medici Radiologi, TSRM ed i Fisici Sanitari a partire dal prossimo CCNL) per i quali l'indennità in argomento è stata trasformata in indennità professionale e come tale sottratta al deliberato della Commissione, ha una accertata esposizione ad un rischio non minore, per **CONTINUITÀ ED INTENSITÀ**, di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Tale assunto era in realtà già stato espresso dal DPR 384/90 laddove raccomandava, fra i criteri, la **frequenza della presenza in zona controllata e livello del conseguente rischio.**

Wj

In adesione al decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n° 7/2016, che stabilisce i seguenti criteri minimi congiunti in materia per lavoratore, comunque classificato dall'Esperto Qualificato in categoria "A", sono definiti, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di rischio radiologico i seguenti criteri:

- **almeno 40 settimane/anno di presenza documentata del lavoratore in zone controllate;**
- **almeno 7 minuti/settimana o 10 minuti/10 giorni o altra equivalente determinazione temporale di esposizione documentata del lavoratore necessari per raggiungere i 6 mSv/anno di dose efficace.**

6.3.1.a - DATI ED ELEMENTI A BASE DELLE VALUTAZIONI

La Commissione, sulla base dei criteri di cui innanzi valuta le singole richieste procedendo ad esaminare i seguenti dati ed elementi consuntivi trasmessi dai direttori/ responsabili:

- 1) N° delle presenze annue in "Zone Controllate";
- 2) N° delle prestazioni¹ effettuate nell'anno solare/semestre;
- 3) Tipologia delle apparecchiature radiologiche utilizzate;
- 4) Distanza dalla fonte radiogena: assistenza diretta (cm 50 dal fascio RX - bordo tavolo) o indiretta (cm 100 dal fascio RX);
- 5) Tempi di RX scopia per prestazione e n° scatti di grafia.

6.3.2 - INTENSITÀ DELL'ESPOSIZIONE

Relativamente all'intensità dell'esposizione la Commissione si rifarà ai seguenti ratei di dose di esposizione in aria nelle diverse posizioni di volta in volta occupate dal lavoratore rispetto alla fonte radiogena e precisamente:

RX SCOPIA:

- a 30 cm dal fascio RX 100 μ Sv/min;
- a 50 cm dal fascio RX 30 μ Sv/min;
- a 100 cm dal fascio RX 7 μ Sv/min.

RX GRAFIA:

¹ Per prestazione si intende ogni attività chirurgica, ambulatoriale, diagnostica, di servizio, ecc. espletata con l'impiego di apparecchi RX.

- a 50 cm dal fascio RX 12 μ Sv/radiogramma;
- a 100 cm dal fascio RX 3 μ Sv/radiogramma.

31 DIC 2020

422

6.3.3 - CONTINUITÀ DELL'ESPOSIZIONE

La continuità dell'esposizione verrà valutata mediante il conteggio del numero di prestazioni comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti effettuate dal lavoratore nell'arco di mesi sei/un anno.

Sia le informazioni relative alla **INTENSITÀ DELL'ESPOSIZIONE** sia quelle relative alla **CONTINUITÀ DELL'ESPOSIZIONE** dovranno essere fornite alla Commissione dal Direttore/Responsabile dell'U.O. cui afferisce il lavoratore interessato in uno con l'istanza punto 6.2.

I suddetti documenti rimarranno archiviati con modalità anche informatica per poter essere sempre consultati in caso di necessità.

Il conteggio sarà effettuato secondo criteri oggettivi e comunque in maniera tale da garantire la tracciabilità dell'informazione, quindi consultando gli archivi aziendali, comunque firmati ed avallati dal responsabile dell'U.O. di afferenza.

La Commissione si riunirà;

- a cadenza **ANNUALE** per la verifica della permanenza dei requisiti per coloro ai quali siano state attribuite le indennità;
- all'occorrenza per esaminare le nuove richieste di attribuzione delle indennità;
- ogni qual volta si evidenzia la necessità di esaminare problematiche di interesse.

La convocazione della Commissione dovrà avvenire con un preavviso di almeno 10 gg..

6.3.4 - VALUTAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE

La Commissione una volta acquisiti i dati relativi alla intensità e alla continuità dell'esposizione procederà, per ciascun lavoratore, a verificare il possesso dei requisiti minimi stabiliti dal Decreto Commissariale e precisamente:

- 1) **L'ABITUALE PRESENZA IN ZONE CONTROLLATE (almeno 40 settimane/anno);**
- 2) **TEMPI TOTALI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI DOCUMENTATI DEL LAVORATORE IN UNO CON LA SUA POSIZIONE RISPETTO ALLA FONTE RADIOGENA, CON LA PREVISIONE DI UN FATTORE DI SICUREZZA PARI AL 20%, PER GLI EVENTI ANOMALI ED I MALFUNZIONAMENTI.**

6.4 - EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ

6.4.1 - Gestione delle decisioni prese dalla Commissione

Per ciascuna istanza valutata:

Wf

- Se la Commissione ha sancito l'attribuzione dell'indennità, la Segreteria segnala ai competenti uffici dell'Amministrazione del Personale il nominativo del soggetto riconosciuto come avente diritto all'indennità nonché la data indicata dalla Commissione, a partire dalla quale decorrono i benefici.
- Se la Commissione ha sancito la non attribuzione dell'indennità, la Segreteria comunica ai richiedenti (Direttore/Responsabile U.O. e lavoratore) il mancato accoglimento della richiesta. La richiesta non verrà più presa in esame. La nuova richiesta potrà essere inoltrata a distanza di tempo non inferiore a sei mesi dalla precedente, eccettuato il caso del cambio di struttura descritto al punto 6.4.4.

6.4.2 - Revisione annuale dell'indennità

Nella prima seduta di ogni anno solare (da tenersi entro il mese di Febbraio) la Commissione verificherà la permanenza dei requisiti di coloro che nell'anno precedente hanno beneficiato delle indennità di rischio radiologico contrattuali con le modalità di cui al punto 6.3.4.

Pertanto i Direttori/Responsabili delle U.O. interessate devono, **pena di decadenza immediata di detti benefici**, trasmettere, entro il giorno 10 del mese di Gennaio di ogni anno, alla Commissione Rischio Radiologico tramite la segreteria, il consuntivo dell'attività svolta da ogni singolo lavoratore afferente la sua U.O con i dati di cui al punto 6.3.1.a

Se la verifica sortirà un esito positivo non verrà data alcuna comunicazione, se invece porta a esito negativo la comunicazione viene gestita in modo analogo al mancato accoglimento della richiesta (vedi il punto 6.4.1).

6.4.3 - Modalità di erogazione

La gestione dei benefici economici e feriali legati al riconoscimento dell'indennità è gestita dai competenti uffici della UOC Risorse Umane.

È compito della Commissione comunicare alla UOC Risorse Umane, settore Rilevazione Presenze, i nominativi dei soggetti cui iniziare ad attribuire oppure sospendere i benefici in argomento con relativa data di decorrenza.

6.4.4 - Trasferimenti

È compito del Responsabile dell'U.O. comunicare alla Commissione, tempestivamente i trasferimenti o le mutate condizioni lavorative con esposizioni alle radiazioni ionizzanti del personale al quale siano state riconosciute le indennità di Rischio Radiologico.

cup

ALLEGATO N. 1**MODELLO ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO**

Io sottoscritto DottDirettore/ Responsabile dell'U.O.....con la presente formulo istanza a Codesta Spett.le Commissione per la valutazione delle condizioni di "intensità e continuità" dell'esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti del Dott./Sig , afferente l'U.O. da me diretta con mansioni di e classificato dall'E.Q. per detto rischio in categoria "A" a far data dal , ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari per l'attribuzione delle indennità di rischio radiologico, così come stabilito dal Decreto n° 7/2016 del Commissario ad Acta –Regione Campania. All'uopo allego così come da regolamento il consuntivo dell'attività lavorativa dallo stesso svolta, in sei mesi, (Carico di Lavoro Radiologico) in zone controllate, ovvero:

1	N° delle presenze in "Zone Controllate" in sei mesi	
2	N° delle *prestazioni effettuate in sei mesi in qualità di	
3	Tipologia delle apparecchiature radiologiche utilizzate:	
4	Distanza dalla fonte radiogena in cm:	
5	Tempi di RX scopia per prestazione e	
6	N° scatti di grafia	

Per prestazione si intende ogni attività chirurgica, ambulatoriale, diagnostica, di servizio, ecc. espletata con l'impiego di apparecchi RX)

Il Lavoratore

Il Responsabile dell'U.O

Handwritten signature

422

1 - INTRODUZIONE	2
2 - SCOPO	2
3 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
4 - RIFERIMENTI.....	3
5 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
6 - MODALITÀ OPERATIVE	4
6.1 - COMMISSIONE INDENNITÀ RADIOLOGICA	4
6.1.1 - SEGRETERIA	4
6.2 - RICHIESTA INDENNITÀ DI RISCHIO	4
6.2.1 - MODALITÀ E TERMINI PER LA FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA.....	4
6.2.2 - ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE	5
6.2.3 - VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE	5
6.3 - CRITERI DI VALUTAZIONE	5
6.3.1 - PRINCIPI ALLA BASE DELL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO	5
6.3.2 - INTENSITÀ DELL'ESPOSIZIONE.....	6
6.3.3 - CONTINUITÀ DELL'ESPOSIZIONE	7
6.3.4 - VALUTAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE	7
6.4 - EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ	7
6.4.1 - Gestione delle decisioni prese dalla Commissione.....	7
6.4.2 - Revisione annuale dell'indennità	8
6.4.3 - Modalità di erogazione.....	8
6.4.4 - Trasferimenti	8
ALLEGATO N. 1	9



Handwritten signature